



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 16/CSAT del 25 novembre 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 25 novembre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### DISPOSITIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.), avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. Sepe, avv. F. Mottola, avv. G. Benincasa, dott. G. De Vincentiis, avv. M. Iannone

Ricorso della società ASD AGEROLA avverso C.U.40 del 14.11.2019 – gara Agerola / Virtus Vesuvio Ottaviano del 10.11.2019 – Campionato Regionale di Prima categoria – girone E.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

di rigettare il reclamo e confermare le sanzioni adottate e pubblicate sul C.U.40 del 14.11.2019;  
ordina addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.), avv. G. Benincasa, avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. Sepe, avv. F. Mottola, dott. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD TUFARA VALLE avverso C.U.40 del 14.11.2019 – gara Tufara Valle / Rocca San Felice del 10.11.2019 – Campionato di Prima categoria – girone C.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione disciplinare impugnata, ordina addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.), avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. Sepe, avv. F. Mottola, avv. G. Benincasa, dott. G. De Vincentiis, avv. M. Iannone**

**Ricorso della società ASD APICE CALCIO avverso C.U.39 del 7.11.2019 – gara Real Buonalbergo / Apice Calcio del 2.11.2019 – Campionato Regionale di Seconda categoria – girone C.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e confermare in toto le decisioni del G.S.T.; addebitare la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E. RUSSO**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 18 novembre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### **MOTIVI**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella.**

**Ricorso della società ASD CELLOLE CALCIO avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Cellole Calcio / Galazia 1997 del 26.10.2019 – Campionato di Promozione**

La società A.S.D. Cellole Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal G.S.T., pubblicate sul C.U.37 del 21.10.2019, che prevedevano l'ammenda di euro 700,00 alla società, perché propri sostenitori prima dell'inizio della gara e durante il primo tempo facevano esplodere due petardi, nonché perché gli stessi sostenitori al termine della gara, rivolgevano ai componenti la terna arbitrale frasi offensive ed in particolare un tifoso minacciava gli stessi di gravi lesioni. Il G.S.T. provvedeva, inoltre ad inibire il sig. Nardella Mario dirigente della società reclamante sino al 30.01.2020, perché al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolgeva al d.d.g. ed ai suoi designatori arbitrali, frasi ingiuriose e lesive della professionalità di questi ultimi, nonché, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuava a profferire frasi ingiuriose. La società A.S.D. Cellole Calcio nel reclamo deduceva che i petardi, di cui si faceva riferimento nel referto di gara, venivano fatti esplodere al di fuori dello stadio e non all'interno dello stesso e/o nel rettangolo di gioco. Inoltre, precisa la società reclamante, che durante la gara la terna arbitrale si era resa responsabile di decisioni tecniche alquanto controverse che avevano provocato un clima di tensione, le proteste e le invettive della tifoseria. Concludeva la società A.S.D. Cellole Calcio per l'accoglimento del reclamo con conseguenziale annullamento delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti del dirigente e della società. La Corte Sportiva, letto il referto di gara, il reclamo così come proposto e sentita in udienza il Presidente pro-tempore della società reclamante, ritiene di accogliere parzialmente l'impugnativa. Dalla lettura del referto di gara, infatti il d.d.g. non evidenzia se i petardi siano stati fatti esplodere all'interno dello stadio e/o sul rettangolo di gioco per cui potrebbe ritenersi fondata la tesi secondo la quale gli stessi venivano fatti esplodere fuori dallo stadio. Inoltre, la terna arbitrale, sebbene con ritardo e con l'ausilio delle Forze Dell'ordine, lasciava lo stadio non subentra alcuna violenza bensì solo offese ed ingiurie. Alla luce di quanto esposto la Corte Sportiva in parziale riforma delle sanzioni adottate dal GST. **PQM**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto, ridurre l'ammenda inflitta alla società ASD Cellole Calcio ad euro 400,00 (quattrocento,00); di ridurre l'inibizione inflitta al sig. Nardella Mario sino a tutto il 31.12.2019; nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella.**

**Ricorso della società ASD CASTELVENIERI avverso C.U.39 del 7.11.2019 – gara Castelvernieri / Rufoli del 24.10.2019 – Coppa Campania Seconda Categoria.**

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società ASD Castelvernieri proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal G.S.T. della squalifica fino a tutto il 30.10.2020 nei confronti del calciatore Petolicchio Andrea, reo di avere colpito, alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione il d.d.g. al volto facendogli cadere il fischietto e causandogli forte dolore al labbro ed al mento. Deduceva la società reclamante che la descrizione dei fatti non era veritiera in quanto il d.d.g. non era stato colpito in nessuna parte del corpo. Tale precisazione veniva confermata dalla dichiarazione sottoscritta sia del Presidente della società avversaria sia dal responsabile della società ASAD Pegaso, che supporta con autoambulanza e presidio medico la società reclamante nelle gare casalinghe, che venivano allegate al reclamo. Continuava la società reclamante che nel motivare la sanzione disciplinare della squalifica, il G.S.T. non teneva in debita considerazione che nel referto di gara il d.d.g. precisava che il colpo subito non era particolarmente violento per cui concludeva per 'accoglimento del reclamo con conseguente annullamento della squalifica. La Corte Sportiva, letto gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto e sentito in udienza il Presidente pro-tempore della società ASD Castelvernieri, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, che costituisce sempre fonte privilegiata secondo le vigenti norme del CGS, il D.d.g. descrive con particolare precisazione l'evento e la circostanza che il colpo subito sia descritto come "non particolarmente violento" non rileva del momento che nella fattispecie la condotta posta in essere è caratterizzata, comunque, da una azione impetuosa ed incontrollata e come tale da considerarsi violenta (art.35 C.G.S.). Alla luce di quanto esposto, rilevato che la sanzione disciplinare applicata appare equa e conforme a quanto sancito dal C.G.S. che prevede per una condotta violenta posta in essere nei confronti del d.d.g. la squalifica minima di un anno. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione disciplinare impugnata, ordina addebitare la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella.**

**Ricorso tesserato PRINCE BOTTA (ASD Caravaggio SVAEF) avverso C.U.25 Settore Giovanile del 31.10.2019 – gara Happy Azzurri / Caravaggio SVAEF del 27.10.2019 – Campionato Giovanissimi Regionali Girone F.**

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va: parzialmente accolto. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale si sono sentiti i reclamanti genitori esercenti la potestà sul minore Prince Botta calciatore attinto dal provvedimento sanzionatorio del G.S.T. nonché il loro rappresentante legale, il quale si riportava sostanzialmente al reclamo depositato chiedendone l'integrale accoglimento evidenziando soprattutto che il giovane calciatore non ha mai colpito con uno schiaffo il d.d.g., versione questa resa anche dal padre del Botta che si trovava sugli spalti ed a sostegno di ciò si sottolineava la notevole differenza di struttura fisica e statura tra il ragazzino e l'arbitro, persona adulta dall'apparente età di 25 anni e di circa 20cm più alto del Botta, e quindi inverosimile che lo schiaffo poteva essere portato al volto del d.d.g., mentre si riconosceva, come refertato, che effettivamente il calciatore ha sottratto il cartellino dalle mani dell'arbitro quanto era intento ad annotare l'espulsione dello stesso. Ciò posto si ritiene che la mera impugnazione dell'episodio, dello schiaffo, non possa inficiare il rapporto di gara redatto in modo chiaro, preciso, non contraddittorio e non manifesta irragionevolezza tale da assumere, come stabilito dalle norme codicistiche, natura di fonte privilegiata e fonte piena prova, circa il comportamento del calciatore Botta, che va qualificato come condotta violenta. Dall'esame del fatto però non si può non tenere conto della giovanissima età del Botta, appena dodici anni, e né tanto meno protestare trascurata la funzione essa del giuoco del calcio svolge nei confronti dei calciatori in età adolescenziale non solo alla pratica dell'attività fisica dell'atleta in parola, ma anche all'insegnamento dei valori sportivi quali il rispetto della regola, degli avversari, dei compagni di squadra e soprattutto degli arbitri, chiamati a svolgere un compito di particolare importanza. Pertanto questa carta ritiene dall'insieme di tutto quanto considerato, che la sanzione irrogata dal G.S.T. sia fortemente afflittiva nei confronti di un minore in età formativa, che potrebbe comportare il definitivo allontanamento dello stesso dall'attività sportiva, con gravi ripercussioni nei suoi rapporti sociali e personali, per cui si riforma la decisione del G.S.T. rimodulandola come stabilito in dispositivo. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**si accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Prince Botta fino al 27.11.2020; restituire la tassa reclamo versata.**

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 25 novembre 2019.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**